



COMUNE DI CROPANI

Provincia di Catanzaro

Verbale di deliberazione della Commissione Straordinaria

COPIA

<i>N. 2</i> <i>Del 09.01.2019</i>	Ricognizione periodica delle partecipazioni del Comune di Cropani al 31/12/2017. Art. 20, D.Lgs. n. 175/2016 -Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.
--------------------------------------	---

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **nove** del mese di **gennaio** alle ore **10:15** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, con i poteri del Consiglio Comunale conferitile con Decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 luglio 2017, si è riunita la Commissione Straordinaria nelle persone dei Signori:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1.	Dott.ssa Antonia Maria Grazia Surace	X	
2.	Dott.ssa Carla Fragomeni	X	
3.	Dott. Cesare De Rosa	X	

Con l'assistenza, anche con funzioni verbalizzanti, del Segretario comunale, dott.ssa Elvira Tocci.

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL D.LGS. 18/08/2000 N° 267	
Servizio Interessato SETTORE AMMINISTRATIVO	SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO
Per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE Il Responsabile dell'Area <i>Istr. Dir. Antonio Murfone</i> (f.to all'originale)	Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE Il Responsabile dell'Area <i>Rag. Marilena Monterossi</i> (f.to all'originale)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con diverse disposizioni normative a partire dalla legge n. 244/2007 (il D.L. n. 112/2008, il D.L. n. 78/2010, il D.L. n. 95/2012, il D.L. n. 179/2012, la legge n. 179/2012, la legge n. 147/2013) sono stati affermati numerosi vincoli e restrizioni alla costituzione ed al mantenimento di partecipazioni da parte degli enti locali; In attuazione della legge delega n. 124/2015, il D.Lgs. n. 175/2016, recante il “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” (di seguito T.U.S.P.), ha ricondotto ad un unico testo la frammentaria disciplina delle società a partecipazione pubblica con la finalità principale di favorire la razionalizzazione delle partecipazioni stesse;

- l’art. 4 del T.U.S.P definisce il perimetro delle finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni stabilendo, al comma 1, che “le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”;

- l’art. 4 soprarichiamato ribadisce sostanzialmente il principio già stabilito dall’articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e rafforza quanto già indicato nel comma 611 dell’art. 1 della legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) che prevede “l’eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii;
- l’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e ss.mm.ii che attribuisce, tra l’altro, all’organo consiliare:

 - le decisioni in merito all’organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - l’onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g).

Ricordato che:

- **l’articolo 20, comma 1**, del decreto legislativo 175/2016 T.U.S.P., come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 n. 100, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, “un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;

- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso T.U.S.P. (art. 20, comma 2) che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;

- in sede di razionalizzazione periodica, l’articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

- ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;

- ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il T.U.S.P. prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro, in particolare:
 - ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
 - ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del T.U.S.P.);

Considerato che i provvedimenti ricognitori di cui sopra - adempimenti obbligatori anche nel caso in cui il comune non possieda partecipazioni - sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e resi disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra, devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'**art. 4, comma 1**, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'**art. 4, comma 2**, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo (2017-2021) (*art. 26, co 12 quater TUSP*);
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Posto pertanto che è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSP o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP medesimo;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e ss.mm.ii., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Cropani e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Premesso altresì che l'articolo 24 del TUSP nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;

Dato atto che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune ha effettuato la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che, eventualmente, dovevano essere alienate, con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 15 del 25/10/2017 ad oggetto: "**Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare – Determinazioni per alienazione**";

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

Rilevato che la Corte dei Conti prescrive: "*il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.*"

Ribadito inoltre che la Corte dei Conti dispone: "*... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.*"

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla **relazione tecnica** allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Evidenziato che, al momento della stesura del presente atto, il Comune di Cropani risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

- **ASMENET CALABRIA** soc. cons. a r.l. (CST) - C.F. 02729450797, partecipata allo 0,09%, società di autoproduzione di servizi strumentali e innovativi, in particolare di e-government, a titolo esemplificativo così individuati: Protocollo informatico e gestione; Sito internet comunale (conforme requisiti di accessibilità D.Lgs. 159/06); Assistenza Informatica (da remoto); Albo Pretorio On-line - Sistema di gestione, pubblicazione e archiviazione atti (L.69/09) -Firma digitale avanzata- Caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC)-Caselle di Posta Elettronica Istituzionale-Adempimenti anticorruzione e Amministrazione trasparente L.190/2012 - Servizi di assistenza, formazione e consulenza sui suddetti servizi e sugli adempimenti normativi legati al CAD e ai servizi di cui sopra;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Sottolineato che l'approvazione del presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Dato atto che il presente provvedimento assolve l'obbligo approvare la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Cropani detiene partecipazioni, dirette o indirette ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19/8/2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16/06/17 n. 100;

Vista la proposta del responsabile del Settore Amministrativo, che si sostanzia nei contenuti del presente provvedimento;

Dato atto che la proposta è corredata de pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, secondo quanto previsto dall'art.49, comma 1 del d.lgs.18/8/2000 n° 267;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto comunale

Ritenuto che la su esposta proposta sia meritevole di integrale approvazione;

All'unanimità

D E L I B E R A

1. Di riportare ed approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di approvare la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Cropani detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175, modificato dal d.lgs. 16/06/2017 n. 100 e analiticamente dettagliata nella Relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di dare atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione, intendendo mantenere l'unica partecipazione esistente al 31/12/2017;
4. Di trasmettere il presente atto alla predetta società partecipata dal Comune di cui all'Allegato A);
5. Di inoltrare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione per le comunicazioni previste, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, con le modalità di cui all'art. 17, del D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., e in esecuzione del D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii;
6. Di inviare copia della presente documentazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P, individuata nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo, con le modalità e i termini da essa stabiliti;
7. Di dichiarare, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Delibera n.1 del 09/01/2019 OGGETTO: **RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI CROPANI AL 31/12/2017. ART. 20, D.LGS. N. 175/2016 -TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA.**

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione Straordinaria
(Surace - De Rosa - Fragomeni)
(f.to all'originale)

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Elvira Tocci)
(f.to all'originale)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

(Art. 124 comma 1, art. 125 ed art. 134 comma 3° del T.U. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

x Che la presente deliberazione, **non essendo soggetta a controllo** preventivo di legittimità:

A norma dell'art. **124 comma 1 del T.U. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n° 267**, è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune, in data odierna, per restarvi per 15 giorni consecutivi;

x E' esecutiva da oggi per essere stata dichiarata, dall'Organo deliberante, immediatamente esecutiva;

Ai sensi dell'art. **125** del precitato D. Lgs. 267, ed ai sensi del successivo **art. 134 comma 3°** diventa esecutiva dopo del decimo giorno dalla sua pubblicazione in assenza di annotazione in calce alla presente e nell'apposito riquadro, relativa a richiesta di controllo eventuale a termini dell'art. 127 del più volte citato T.U. 267.

Cropani, li 09.01.2018

Il Funzionario Responsabile
(Istr. Dir. Antonio Murfone)
(f.to all'originale)

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Elvira Tocci)
(f.to all'originale)

COMUNE DI CROPANI (Provincia di Catanzaro)
ENTE AUTONOMO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
SETTORE: AMMINISTRATIVO

E' copia conforme all'originale e si rilascia ad uso amministrativo.

CROPANI, LI' 09.01.2018

Il Responsabile di Settore
Istr. Dir. Antonio Murfone